

Avv. Giuseppe Minissale
Via Dogali 1/A is. 222
98122 MESSINA
tel./fax 090711758
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

ORIGINALE

Tribunale di Messina - Sez. Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

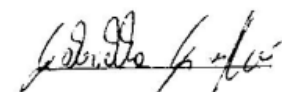
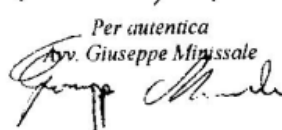
con contestuale istanza ex art. 151 cpc

La sig.ra Giuffrè Gabriella, nata a Messina il 21.08.1977, ivi residente in Via E. Cianciolo n. 96, C.F.: GFFGRL77M61F158F, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Minissale (MNSGPP74L10F158T) e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Messina, via Dogali n. 1/A, avvocatogiuseppeminissale@pec.it, giusta procura a margine del presente atto

contro

- 1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 2) **Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Palermo, Via Giovanni Fattori n. 60;
- 3) **Ufficio Scolastico Provinciale di Messina**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Messina Via S. Paolo n. 9 is. 361, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via Dei Mille n. 65, ads.me@mailcert.avvocaturastato.it;
- 4) e nei confronti di tutti i **controinteressati** assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella **Fase C** del piano straordinario di assunzione (cd Buona Scuola), coinvolti nel piano di mobilità

Per rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio nomino mio procuratore l'Avv. Giuseppe Minissale, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di chiamare terzi in causa, conciliare o transigere ed eleggo domicilio presso il suo studio in Messina, Via Dogali n. 1/A isolato 222. Dichiaro, altresì, di essere stato debitamente informato ai sensi dell'art. 4 comma 3 d. lgs. 28/10 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 di detto decreto, nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita. Autorizzo, inoltre, il predetto procuratore al trattamento dei miei dati personali per le finalità del mandato conferito e dichiaro di essere stato informato ai sensi del D. Lgs. n. 196/03. Approvo fin d'ora il suo operato, esonerando lo stesso da ogni responsabilità


Per autentica
Avv. Giuseppe Minissale


straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 cpc, la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza stesa in calce al presente ricorso.

Premessa

1. La ricorrente, è stata assunta il 30.11.2015 (**doc. 1**), con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 quale docente di scuola primaria (classe EEEE posto comune) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente;
2. alla stessa è stata assegnata sede provvisoria presso l'istituto comprensivo "A. Luciani" di Messina presso il quale ha superato l'anno di prova previsto dalla legge;
3. con ordinanza n. 241/2016¹ (**doc. 2**) il MIUR ha dettato la disciplina del Piano straordinario di mobilità in applicazione del CCNI sottoscritto l'08.04.2016 (**doc. 3**);
4. secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc. 4**) indicando 100 ambiti e 100 provincie;
5. con missiva del 29.06.16 (**doc. 5**), il Ministero resistente comunicava il punteggio attribuito dall'USP di Messina alla ricorrente pari a 31 punti, oltre 6 punti per il comune

¹ Il provvedimento de quo risulta sospeso a seguito dell'Ordinanza del Tra Lazio n. 3588/2016 che ad ogni buon conto si allega (doc. 15).

ricongiungimento;

6. La sig.ra Giuffrè, resasi conto che il punteggio attribuitole fosse errato in quanto non teneva conto del servizio prestato, compiutamente dichiarato in domanda, in qualità di docente, presso la scuola paritaria Maria Ausiliatrice di Messina, ha inviato reclamo scritto alle istituzioni (**doc. 6**), rimasto a tutt'oggi inevaso;

7. con comunicazione del 29.07.2016 (**doc. 7**) alla ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'ambito 0011 regione Friuli Venezia Giulia presso la provincia di Pordenone (trentaquattresima preferenza espressa);

8. nell'elenco pubblicato dall'Usp di Messina dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo (**doc. 8**) (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) a Messina (prima preferenza espressa in domanda) risultano assegnati docenti con punteggio inferiore a quello che effettivamente andava riconosciuto alla ricorrente.

Vi è di più in quanto taluni docenti vantano un punteggio inferiore financo al punteggio (errato) attribuito alla deducente.

Non v'è dubbio, pertanto, che la ricorrente abbia diritto all'attribuzione del punteggio corretto secondo le direttive impartite dal Ministero e, conseguentemente, all'assegnazione di una sede definitiva che rispecchi detto punteggio corretto; il tutto previa sospensione, se del caso del provvedimento di assegnazione a Pordenone che comporterebbe uno stravolgimento di vita personale e dell'intero nucleo familiare, da pronunciarsi anche *inaudita altera*

parte.

Fumus boni iuris

Le ragioni di diritto per le quali il Giudicante dovrà ritenere fondata la domanda e sulle quali dovrà emettere il provvedimento che riterrà più idoneo ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito, sono le seguenti.

Servizio prestato nella scuola paritaria e sua valutazione.

La tabella allegata al CCNI mobilità e relativa al punteggio attribuibile in ragione del servizio pre ruolo prestato (3 punti per ogni anno di servizio) richiama, ancora una volta, l'art. 485 del T.U. del 1994 secondo il quale detto punteggio viene attribuito in ragione di quello utile ai fini della ricostruzione della carriera.

L'indicazione normativa è palesemente errata!

Il TU, infatti, nell'indicare quale servizio utile quello prestato nelle scuole statali e non statali parificate e pareggiate non menzionerebbe le scuole paritarie.

La ragione è molto semplice: le scuole paritarie sono state istituite soltanto con la legge 62/2000², successiva all'entrata in vigore del testo unico e, in ossequio al disposto della legge 53/2003, fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale di istruzione.

² "Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita". (Art. 1)

Una corretta interpretazione della norma, deve includere, quale servizio autonomamente valutabile, anche quello prestato nelle scuole paritarie dalla loro istituzione con le dovute quanto necessarie correzioni al punteggio della ricorrente che, in tal modo passerebbe da 31 a 52, punti oltre i 6 punti per il comune di ricongiungimento per un totale di 58.

Lo stesso Ministero, nel corso del tempo dopo un'iniziale ritrosia, ha iniziato a riconoscere il servizio prestato in siffatte istituzioni come utile e valutabile (**docc. 9-11**); ciò anche sulla scorta di elaborazioni giurisprudenziali³ seguite alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 1102/00 ed alla recentissima n. 262/16⁴ (**doc. 12-15**).

In un siffatto quadro normativo e giurisprudenziale, è evidente come gli Uffici Scolastici, Regionale e Provinciale, che non hanno nemmeno esitato il formale reclamo notificato dalla Giuffrè, siano incorsi in un macroscopico errore che ha inficiato, conseguentemente, l'assegnazione della sede definitiva rischiando, in tal modo, di andare a svolgere l'attività lavorativa a oltre mille chilometri dalla propria residenza.

³ "In tema di personale docente delle scuole statali, l'art. 1 del d.l. n. 370 del 1970, convertito nella legge n. 576 del 1970, che prevede, ricorrendone le condizioni di merito, il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo di insegnamento pre-ruolo, si applica, per effetto della sentenza n. 228 del 1986 della Corte costituzionale, anche in riferimento alle attività svolte dal docente presso altro istituto scolastico non statale o pareggiato, purché sussista, tra i diversi istituti, identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi, dovendosi escludere, in assenza di tale omogeneità, l'irragionevolezza della mancata estensione del beneficio". (Cass. Civ., Sent. n. 16623 dell'1.10.12)

⁴ Anche nel merito, i Tribunali di Roma (21.04.2016 e Rimini (sent. 64/2014) hanno ritenuto detto servizio interamente valutabile ai fini della ricostruzione di carriera dei docenti.

Una simile lacuna normativa (utilizzata ad arte dal resistente ministero che poteva rimediare in sede di stesura del CCNI), ha provocato grave ed irreparabile danno alla ricorrente.

Sul punto, tra l'altro, è intervenuto anche il decreto 255/2001 convertito in legge 153/01 che statuisce espressamente la pari dignità (anche in termini di punteggio) dei due tipi di servizio prestati sempre all'interno del sistema nazionale di istruzione.

2. Sull'assegnazione della sede.

L'errato calcolo del punteggio ha comportato, indubbiamente, l'assegnazione di una sede meno gradita alla ricorrente che, laddove le fosse stato attribuito il conteggio corretto, sarebbe stata assegnata ad altro ambito più vicino alla propria residenza.

Ma vi è di più!!!

Scorrendo l'elenco dei trasferimenti, infatti, fatte salve le precedenza spettanti agli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 e quelle inerenti lo stato di salute, dalla pagina 31 (ultimo nominativo) alla pagina 37 quasi tutti i docenti vantano un punteggio inferiore a quello della ricorrente che, pertanto, avrebbe diritto ad occupare un posto nella propria provincia; addirittura alcuni di questi colleghi vantano un punteggio inferiore a 31 (*rectius* 37 perché trattasi della provincia di ricongiungimento) e ciononostante hanno scavalcato la ricorrente.

Sotto questo profilo, come sotto altri già attenzionati dal Tar Lazio che ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza 241/2016 (**doc. 16**), il

contratto sembrerebbe contenere principi in violazione della Carta Costituzionale.

In particolare si assume violato il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3.

Da quanto si evince dalla documentazione versata in atti, infatti, il Ministero avrebbe accantonato, di fatto, dei posti in favore dei vincitori del concorso 2012 in spregio al dettato costituzionale consentendo a questi ultimi di escludersi dalla mobilità obbligatoria semplicemente confermando la sede provvisoria assegnata lo scorso anno.

Tutti i docenti assunti con il piano straordinario di cui alla legge 107, FASE C, avrebbero dovuto concorrere all'assegnazione delle sedi secondo l'unico criterio del punteggio; non si comprenderebbe, altrimenti perché docenti con parità di titoli, provenienti da graduatorie differenti ma comunque equivalenti, dovrebbero essere preferiti, senza ragione apparente, nella scelta della sede.

I docenti assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, tutti obbligati a partecipare al piano straordinario di mobilità, dovevano essere inseriti in graduatoria con conseguente assegnazione della sede definitiva tenendo conto del punteggio e non certo l'aver superato un concorso (fatto antecedente all'immissione in ruolo) nel 2012 piuttosto che nel 1995 o nel 1999.

Tanto i docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012, quanto quelli inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, una volta immessi in ruolo hanno il diritto di essere trattati in modo equo e secondo giustizia anche nell'assegnazione della sede.

Di ciò ha tenuto conto anche il TAR Lazio con il provvedimento richiamato che ha sospeso l'ordinanza 241/2016 proprio con riferimento *"alla possibilità per gli idonei del concorso 2012 di partecipare al piano confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria"*; in siffatta situazione il MIUR disattendendo il provvedimento giudiziale, ha continuato ad applicare quanto disposto nell'ordinanza con innegabile nocumento in danno della ricorrente.

Detta ordinanza avrebbe dovuto essere disapplicata in ragione del provvedimento di sospensione e le sedi assegnate ai docenti sulla scorta del punteggio a questi riconosciuto, diversamente da come si è operato stando a quanto contenuto nella documentazione in atti.

Il MIUR, con il proprio comportamento, a parere di questa difesa in spregio alla Carta Costituzionale, ha creato fasce di docenti preferendone alcuni rispetto ad altri e ciò non rispecchia nemmeno i principi di buon andamento dell'Amministrazione allorquando, in tal guisa, è facile incorrere in arbitrii ed abusi, che, nel caso che ci occupa, si sono puntualmente verificati.

A ciò si aggiunga che il Ministero ha allegato all'ordinanza 241/16 le cd tabelle di vicinanza secondo le quali, laddove il candidato non avesse espresso tutti gli ambiti nazionali, il sistema (il cui algoritmo di funzionamento è ad oggi ancora un mistero) avrebbe cercato di accontentare le preferenze tenendo conto di dette tabelle; risulta particolarmente difficile immaginare che, partendo dalla provincia di Messina, alla Giuffrè non sia stato possibile attribuire una sede un po' più vicina, ciò previa correzione del punteggio.

3. Trasferimenti nella P.A.. Distanze chilometriche.

In ultimo, e senza recesso da quanto fin qui argomentato, si rileva come la docente sia stata trasferita a oltre mille Km dalla propria residenza senza tener conto dei principi normativi dettati in materia.

In tema di mobilità obbligatoria, infatti, la legge prevede che il dipendente non possa essere trasferito ad oltre 50 Km dalla sede di prima assegnazione; nel caso che ci occupa detto principio è stato ampiamente violato minando l'esistenza stessa della lavoratrice e mortificandone la professionalità ed il legame con il territorio che, per una docente di scuola primaria è imprescindibile.

A ciò si aggiunga che un simile sacrificio, tra l'altro richiesto per un triennio, non ha nessuna contropartita economica tale da facilitare l'eventuale inserimento in un nuovo (e lontano) contesto sociale.

Sulla scorta di quanto disposto dal testo Decreto PA, oggi vigente, esistono tre livelli di mobilità obbligatoria con distanze chilometriche che vanno da massimo 50 per il primo, 50/100 per il secondo ed oltre 100 per il terzo; qui siamo in presenza di un fenomeno migratorio e non di un semplice trasferimento in quanto si sta chiedendo alla lavoratrice di trasferire il centro della propria attività lavorativa, per almeno tre lunghi anni, a 1000 chilometri dai propri affetti, dal proprio vissuto, dalla propria vita, minandone l'intera esistenza e, conseguentemente, la produttività ovvero chiedendole un trasferimento coatto dell'intero nucleo familiare, impossibile da attuare.

Periculum in mora

La tutela ex art. 700 c.p.c. è applicabile al caso di specie.

Con l'avvio delle attività scolastiche, previsto per l'1.09.16, la lavoratrice, sulla scorta dell'errata attribuzione del punteggio e conseguente assegnazione della sede, dovrebbe trasferirsi in una provincia lontana senza punti di riferimento e contatti.

Nelle more del giudizio ordinario per ottenere l'esatta determinazione del punteggio in applicazione dei principi fin qui esposti e l'eventuale quanto auspicata assegnazione di una sede differente, la ricorrente rischierebbe di avviare l'anno scolastico, con tutte le attività a questo propedeutiche, per poi vedersi trasferita altrove in applicazione del nuovo calcolo.

L'organizzazione di una nuova vita, anche sociale, richiede altresì un congruo periodo di tempo per poter reperire una sistemazione, prenotare il viaggio, il tutto prima di conoscere, in tempi altrettanto stringenti, la scuola di destinazione all'interno dell'ambito erroneamente assegnato.

Anche sotto il profilo del danno alla sfera non patrimoniale, vi è un pericolo nel ritardo in quanto la ricorrente sarebbe sottoposta ad un doppio stress per l'esigenza di dover subire gli ulteriori esiti di un eventuale, nuovo, trasferimento in altro ambito.

Ne consegue che il pregiudizio imminente e irreparabile, voluto dal legislatore, per la concessione di un provvedimento che assicuri gli effetti provvisori della decisione di merito, risiede nella mortificazione professionale cui andrebbe incontro la ricorrente.

Per i suesposti motivi la sig.ra Giuffrè Gabriella, come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

Domande

Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito:

a. In via preliminare, anche *inaudita altera parte*, sospendere il provvedimento di trasferimento della ricorrente presso l'ambito 0011 Friuli Venezia Giulia provincia di Pordenone nelle more della fissazione dell'udienza di comparizione in quanto illegittimo per tutte le ragioni sopra evidenziate.

b. Fissare l'udienza di comparizione delle parti, per procedere agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, ritenuta l'erroneità del

punteggio attribuito alla ricorrente all'esito del piano di mobilità straordinario per la classe EEEE posto Comune, ordinare alle amministrazioni resistenti la correzione di detto punteggio tenendo conto del servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria.

c. Per l'effetto, atteso il punteggio così corretto, ordinare alle amministrazioni resistenti di procedere all'assegnazione della sede definitiva in uno degli ambiti della provincia di Messina, ovvero in altro ambito individuato secondo le tabelle di vicinanza.

d. In via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui il punteggio attribuito dal MIUR dovesse essere ritenuto esatto, ordinare alle amministrazioni resistenti di disporre l'assegnazione della ricorrente ad uno degli ambiti della provincia di Messina, nella posizione utilmente occupata secondo punteggio attesa la sospensione dell'ordinanza 241/16 disposta dal Tar e l'incostituzionalità dei principi ivi contenuti.

e. Emettere, comunque, i provvedimenti che appaiano più idonei ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito.

f. Fissare il termine per l'instaurazione del giudizio di merito.

g. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Si dichiara, ai sensi di legge, che il valore della presente controversia è inferiore ad € 26.000,00 e che il contributo unificato, pari ad € 118,50 è stato interamente versato.

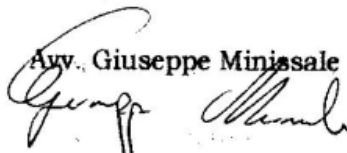
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente controversia via fax

al numero 090711758 ovvero agli indirizzi di posta certificata
avvocati giuseppeminissale@pec.it

Si allegano in copia: 1) contratto di assunzione; 2) Ordinanza
241/2016; 3) CCNI Mobilità 2016; 4) domanda di mobilità; 5)
comunicazione punteggio; 6) reclamo del 05.07.2016;
7) comunicazione di assegnazione sede definitiva 8) elenco docenti
assegnati alla provincia di Messina; 9) nota MEF n. 69064 del
04.08.2010; 10) nota MIUR n. 5356 del 05.05.10; 11) nota USR
Emilia Romagna del 26.10.2009; 12) Consiglio di Stato sent.
n. 1102/2002; 13) Consiglio di Stato sent. n. 292/2016; 14)
Cassazione Civile sent. n. 16623/2012; 15) Tribunale di Rimini
sent. n. 64/2014; 15) Tar Lazio Ord. n. 3588/2016.

Messina 04 agosto 2016

Avv. Giuseppe Minissale



Istanza

per la determinazione delle modalità della notifica ex art. 151 cpc

La sottoscritta Gabriella Giuffrè, rappresentata e difesa come in atti, giusta mandato a margine del ricorso sopra trascritto,

premessso che

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio attribuito ai fini della stesura della graduatoria provinciale di mobilità di tutti gli ambiti nazionali con riferimento alla fase C del piano straordinario per la classe di concorso EEEE posto comune;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a **tutti i docenti potenzialmente controinteressati**, ossia a **tutti i docenti assunti in fase C del piano straordinario di assunzione ex legge 107/2015 ed interessati dalla mobilità straordinaria prevista per l'anno scolastico 2016/2017 al fine dell'assegnazione della sede definitiva appartenenti a tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia e che - in virtù della correzione del punteggio della sig.ra Gabriella Giuffrè potrebbero risultare scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente.**

Rilevato che

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa atteso l'altissimo numero di controinteressati residenti in

tutti i Comuni italiani, e arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per

la ricorrente attese le ragioni di urgenza sottese al ricorso;

- ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile

"Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile

per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di

identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si

procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito

il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami".

Considerato che

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in quanto il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami potrà/dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la sig.ra Gabriella Giuffrè;

- già l'art. 12 della L.21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;

- il **TAR Lazio**, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.**, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (fra tutte, Ord. TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

- anche i Tribunali di Milano, Genova e Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Trib. di Genova, Sez. Lavoro, ord. dell'01.09.11).

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la sig.ra Gabriella Giuffrè, come sopra rappresentata e difesa

chiede

che codesto On.le Giudicante, in persona del Giudice incaricato, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in

alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante

l'inserimento in G.U., voglia autorizzare la notificazione del ricorso:

1) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite

pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito *internet* del

MIUR, del USR per la Sicilia e del USP di Messina;

2) **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna

di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato ovvero ai sensi della

legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

Messina 04 agosto 2016

Avv. Giuseppe Minissale

